(N. 140-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE SANTERO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 25 febbraio 1954

Ratifica e esecuzione dei seguenti Accordi conclusi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania:

a) Convenzione in materia di assicurazioni contro la disoccupazione e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953;

b) Convenzione in materia di assicurazioni sociali e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953;

c) Accordo aggiuntivo della Convenzione in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione e Protocollo finale conclusi in Roma il 12 maggio 1953.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — Secondo il disegno di legge sottoposto al nostro esame il Parlamento deve autorizzare la ratifica delle Convenzioni concluse tra la Repubblica italiana e e la Repubblica federale di Germania in materia di assicurazioni contro la disoccupazione e di assicurazioni sociali e dei relativi Protocolli finali, nonchè l'Accordo aggiuntivo di dette Convenzioni in materia di assicurazioni sociali sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore di detta Convenzione e Protocollo finale.

La Convenzione sulla assicurazione contro la disoccupazione, conclusa a Roma il 5 maggio 1953, risulta improntata ad uno spirito molto più largo di quello che informa le corrispondenti clausole delle Convenzioni stipulate con altri Paesi.

Infatti tali Convenzioni mentre concedono ai lavoratori immigrati gli stessi diritti dei cittadini dello Stato contraente nel cui territorio si trovano e la totalizzazione dei periodi assicurativi dei due Paesi, non contemplano la concessione delle prestazioni ai disoccupati che lasciano il territorio dello Stato contraente nel quale si è svolto il rapporto di lavoro ed ha avuto inizio la disoccupazione per ritornare nel proprio Stato. La Convenzione italo-tedesca invece concede (come già quella italo-austriaca) le prestazioni per la disoccupazione a carico dell'Ente assicuratore dello Stato dove l'assicurato è rimasto disoccupato, a condizione che questo Stato abbia preventivamente concesso al lavoratore l'autorizzazione per il trasferimento nel Paese di origine (articolo 10). Più precisamente in caso di rimpatrio il disoccupato percepirà, nel proprio Stato, le prestazioni previste dalla relativa legislazione (articolo 10, paragrafo 1) o, nel caso in cui non avrebbe diritto a prestazioni secondo la legislazione del proprio Stato, percepirà le prestazioni previste dalla legislazione dell'altro Stato in cui aveva già iniziato a beneficiare delle prestazioni. Il disoccupato fruirà di dette prestazioni per il residuo periodo di tempo non ancora fruito, salvo per quanto riguarda la misura della prestazione che è determinata in base alla legislazione del proprio Stato (articolo 10, paragrafo 2); oppure il disoccupato che rientra nel Paese d'origine avrà il rimborso dei contributi qualora abbia maturato il diritto a prestazioni nell'altro Stato in base ad una occupazione per la quale nel proprio Stato non è previsto l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione (articolo 11, paragrafo 3).

L'onere dell'altro Stato sussiste anche nel caso che il diritto sia raggiunto con la totalizzazione dei periodi assicurativi dei due paesi (articolo 6), ma è subordinato al compimento di un periodo minimo di assicurazione in detto Stato di 13 settimane e ad una durata massima delle prestazioni che va da 60 a 180 giorni a seconda della durata del periodo assicurativo (articolo 11, paragrafi 1-2). Nell'articolo 9 è prevista la facoltà di trasferire parte delle prestazioni ai familiari residenti nell'altro Stato.

Alla maggior tranquillità del lavoratore provvede giustamente l'articolo 23 disponendo che in caso di dubbio sulla competenza dell'uno o dell'altro Stato venga accordata una prestazione provvisoria fino a che la controversia non sia decisa di comune accordo dalle supreme autorità amministrative dei due Stati o da un collegio arbitrale.

La Convenzione è conclusa per la durata di un anno a partire dalla data di entrata in vigore e si intende tacitamente prorogata di anno in anno salvo denuncia notificata da uno dei contraenti almeno tre mesi prima della scadenza del termine.

La Convenzione in materia di assicurazioni sociali con l'annesso Protocollo finale del 5 maggio 1953 concerne le assicurazioni sociali per rischi di malattia tubercolosi, maternità, morte (assegni funerari), infortuni sul lavoro e malattie professionali invalidità, vecchiaia e superstiti. Non è regolata la materia degli assegni familiari perchè in Germania non è ancora stata emanata la relativa legislazione che si trova in corso di elaborazione. Le parti si sono però impegnate a provvedervi dopo tale emanazione.

Questa Convenzione è informata agli stessi princìpi cui si sono informate le Convenzioni similari stipulate dall'Italia con altri Paesi, e precisamente:

1) parificazione fra nazionali e stranieri rispetto ai diritti ed obblighi derivanti dalle legislazioni delle assicurazioni sociali;

2) totalizzazioni per periodi assicurativi compiuti nei due Stati ai fini dell'acquisto del mantenimento e del recupero dei diritti, salvo ripartizione dell'onere in rapporto ai rispettivi periodi per quanto concerne le pensioni per invalidità, vecchiaia e superstiti;

3) mantenimento dei diritti in caso di trasferimento da uno Stato all'altro;

4) estensione delle prestazioni alle famiglie degli assicurati che si trovino nell'altro Stato.

Nella Convenzione tra Repubblica italiana e Repubblica federale tedesca l'applicazione di questi princìpi è più estesa e completa che nelle altre Convenzioni, specie per quanto riguarda la corresponsione delle prestazioni ai familiari aventi diritto rimasti allo Stato di origine e ai lavoratori rimpatriati evidentemente per la conformità di vedute che si è realizzata fra i rappresentanti dei due Paesi in seno agli organismi internazionali che si occupano di tali problemi sul piano collettivo quali l'Organizzazione internazionale del lavoro, il Consiglio d'Europa, e la Comunità europea.

Sono specialmente degne di rilievo le disposizioni dell'articolo 3 che danno diritto al pagamento di tutte le prestazioni, comprese quelle a carico di fondi pubblici, non soltanto ai beneficiari residenti nell'altro Stato senza alcuna limitazione, ma anche ai cittadini dell'altro Stato che si trovano nel territorio di un terzo Stato alle stesse condizioni e nella stessa misura come se si trattasse di propri cittadini che si trovano nel terzo Stato. Anche importante l'articolo 9 che riconosce il diritto alle prestazioni all'assicurato ed ai familiari che dopo l'evento assicurativo passino nel territorio dell'altro Stato non solo quando il trasferimento sia preventivamente autorizzato dall'Ente assicuratore, ma anche qualora l'assicurato non abbia potuto chiedere il consenso prima del trasferimento per plausibili motivi.

L'articolo 33 dispone che in caso di dubbio sulla competenza dell'uno e dell'altro Stato venga accordata una prestazione provvisoria fino a che la controversia non sia decisa di comune accordo dalle supreme autorità amministrative dei due Stati o da un collegio arbitrale che decide a maggioranza di voti.

Questa connessione prevede inoltre una più stretta collaborazione fra i due Paesi per quanto concerne la determinazione dei diritti ed il controllo degli aventi diritto, nonchè la erogazione delle prestazioni ai beneficiari residenti nell'altro Stato, erogazione che avrà sempre luogo per tramite degli Istituti assicuratori del Paese di residenza.

Ad alcuni di questi Istituti saranno affidate funzioni di collegamento per facilitare lo scambio delle informazioni ed i trasferimenti valutari.

La parte II (articoli 7, 8, 9, 10, 11) applica queste disposizioni ai casi di malattia, di tubercolosi, di maternità e di morte. La parte III (articoli 12, 13, 14, 15, 16) specifica le disposizioni riguardanti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La parte IV (articoli 17, 18, 19 e 20) riguarda l'assicurazione pensioni.

Degno di rilievo è l'articolo 29 il quale dispone che la Convenzione copre i periodi di lavoro effettuati nell'attuale territorio della Repubblica federale tedesca anche se questi periodi sono anteriori alla costituzione di essa, nonchè quelli compiuti fuori di detto territorio che devono essere presi in considerazione dagli Istituti assicuratori in conformità alle disposizioni vigenti per i cittadini della Repubblica federale. Nelle disposizioni transitorie finali è stabilito (articoli 36, 37) che la Convenzione si applica anche agli eventi ed ai rapporti assicurativi verificatisi prima della sua entrata in vigore e che il pagamento di prestazioni anteriori a tale data sarà regolato da un accordo aggiuntivo. L'articolo 38 dispone che la Convenzione si applicherà anche al territorio di Berlino occidentale non appena il Governo della Repubblica federale avrà fatto al riguardo una comunicazione al Governo della Repubblica italiana.

La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica, ha la durata di un anno e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo denuncia notificata almeno tre mesi prima della scadenza del termine.

Alla Convenzione è annesso un protocollo finale in cui si precisano fra l'altro le persone a cui si applica la Convenzione e quali devono essere gli Istituti assicuratori funzionanti. La Convenzione si applica ai cittadini italiani e tedeschi e alle persone ad essi equiparate secondo le legislazioni dei due Stati contraenti.

L'accordo aggiuntivo concluso in Roma il 12 maggio 1953 regola definitivamente il problema delle prestazioni e degli oneri arretrati, questione complessa che pertanto la buona volontà e lo spirito di amicizia che legano le due parti hanno permesso di risolvere soddisfacentemente nell'interesse dei lavoratori e dell'economia dei due Paesi. La Convenzione del 1939 e gli accordi successivi ponevano a carico degli Istituti assiuratori tedeschi il pagamento delle rendite per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali verificatisi nel territorio tedesco e le pensioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti liquidate in rapporto ai periodi assicurativi ivi compiuti nonchè il pagamento agli Istituti italiani di rimborso e di quote capitarie per la corresponsione degli assegni familiari, delle prestazioni in caso di inabilità temporanea per infortunio sul lavoro o malattie professionali, in caso di malattia (compresa la tubercolosi, in caso di disoccupazione e in caso di nuzialità ai beneficiari residenti in Italia che fossero stati assicurati in Germania o fossero familiari di lavoratori assicurati in Germania. Dette rendite pensioni, quote capitarie o rimborsi furono liquidate e corrisposte da parte tedesca e trasferite in Italia o depositate in Banche tedesche dove sono poi rimaste bloccate fino a pochi mesi prima dell'armistizio italiano.

Le vicende successive e in particolare gli impegni internazionali assunti dall'Italia e dalla Germania impedirono il riconoscimento dei crediti derivanti dagli accordi predetti agli Istituti e agli aventi diritto italiani, finchè le laboriose trattative tra le due parti hanno consentito di raggiungere l'accordo in esame che soddisfa nella maggior misura possibile, tenuto conto della situazione territoriale e delle legislazioni della Repubblica federale tedesca le aspettative degli interessati. Tale accordo per quanto riguarda gli interessi italiani prevede il pagamento in base alla nuova Convenzione sulle assicurazioni sociali delle rendite per gli infortuni sul lavoro, malattie professionali e delle pensioni per invalidità, vecchiaia o superstiti, agli aventi diritto residenti in Italia con effetto dal 1° luglio 1948 (articoli 1, 2, 3). Sarà così consentito tra l'altro di recuperare le anticipazioni corrisposte a carico dello Stato dall'I.N.A.I.L. in esecuzione del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 919. Inoltre, tenuto conto che la documentazione dei diritti, a seguito degli avvenimenti bellici, può essere andata distrutta o perduta sono stati ammessi (articolo 5) mezzi sussidiari di prova. La sopradetta disposizione incontra però due limitazioni:

1) le rendite per infortunio sul lavoro o malattie professionali che hanno causato una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 50 per cento saranno pagate con decorrenza dal 1° luglio 1951 (articolo 4);

2) i miglioramenti delle pensioni, gravanti sui fondi pubblici, ad eccezione della cosidetta « quota fissa » delle pensioni operaie, saranno pagati a decorrere dalla entrata in vigore della Convenzione.

Il Protocollo finale dell'accordo in esame stabilisce al n. 3 che da parte tedesca sarà versata una somma, il cui importo sarà determinato ulteriormente dopo un più approfondito esame della documentazione, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in considerazione dei suoi diritti non soddisfatti per prestazioni arretrate da esso corrisposte per conto degli enti assicuratori tedeschi.

Analogo versamento non si è potuto ottenere a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro essendosi ritenuto opportuno con il consenso degli organi deliberanti degli istituti medesimi mirare al massimo di concessioni in favore degli aventi diritto a pensioni o rendite.

Lo stesso Protocollo, mentre rinvia con il n. 2 a un successivo accordo la regolamentazione dei diritti degli allogeni dell'Alto Adige e della Valcanale, per i quali già particolari disposizioni sono state dettate nel protocollo

addizionale alla Convenzione fra l'Italia e l'Austria, prevede al n. 4 il più sollecito inizio dei pagamenti di dette prestazioni arretrate.

Risulta evidente l'importanza di queste due Convenzioni sottoposte al nostro esame e dell'accordo aggiuntivo; esse riparano sia pure parzialmente ai danni causati dalle vicissitudini del periodo bellico alle liquidazioni ed alle erogazioni delle prestazioni ai lavoratori assicurati e assicurano nell'avvenire, come è già stato detto, condizioni più favorevoli delle altre Convenzioni similari per i nostri emigranti. Pertanto la 3ª Commissione permanente, con il conforto del parere favorevole della 10ª Commissione, invita il Senato ad approvare sia le Convenzioni che l'Accordo aggiuntivo.

SANTERO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania:

a) Convenzione in materia di assicurazioni contro la disoccupazione e Protocollo finale conclusi in Roma, 5 maggio 1953;

b) Convenzione in materia di assicurazioni sociali e Protocollo finale conclusi in Roma, 5 maggio 1953;

c) Accordo aggiuntivo alla Convenzione in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione e Protocollo finale conclusi in Roma, 12 maggio 1953.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.